

SCHEMA DI CONTRATTO

(Il presente schema di contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella busta n. 1, recante all'esterno la dicitura "Documentazione amministrativa")

**"SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI STAMPA, REALIZZAZIONE, FORNITURA, TRASPORTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI PRESSO L'AEROPORTO CIVILE "V. FLORIO" DI TRAPANI - BIRGI".
CIG 6820179DBE**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

la Società **AIRGEST S.p.A.**, (inde cit. "AIRGEST" o "Committente" o "Società" o "Stazione Appaltante" o "Amministrazione") con sede legale c/o Aeroporto Civile "V. Florio", 91020 C.da Birgi, Trapani (TP), iscritta al R.E.A. n. TP-94348, codice fiscale e P. IVA 01613650819, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Franco Giudice, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte

E

la ditta _____, d'ora in avanti denominata anche "Impresa Appaltatrice" o "Affidatario" o "Prestatore del servizio" o "Impresa" o "Esecutore", con sede legale in Via _____, n. ____ - CAP _____ città di _____ (____), iscritta al Registro delle imprese di _____ con numero di Repertorio Economico Amministrativo n. _____, C.F./ P. IVA _____, in persona del legale rappresentante, dall'altra parte

congiuntamente denominate "le Parti"

p r e m e s s o

- che con determina presidenziale del 01 marzo 2017, esecutiva ai sensi legge, è stato approvato il procedimento per l'affidamento del "Servizio di esecuzione degli interventi di stampa, realizzazione, fornitura, trasporto, installazione e manutenzione di impianti pubblicitari", da espletarsi presso l'Aeroporto Civile di Trapani - Birgi;
- che AIRGEST ha indetto gara di appalto, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento dell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, con Bando pubblicato su GURI n. 29 del 10/03/2017 nonché con avviso pubblicato su n. 1 quotidiano nazionale "Il Sole 24 ORE" in data 10/03/2017 e su n. 1 quotidiano locale "Il Giornale" in data 10/03/2017, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito internet www.airgest.it;
- che la gara, mediante procedura aperta, con la conseguente graduatoria, per il conferimento in appalto del servizio in parola, per un importo a base d'asta di euro 42.406,12 (euro quarantaduemilaquattrocentosei/12) oltre a euro 3.943,88 (euro tremilanovecentoquarantatre/88) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, è stata esperita in prima seduta pubblica il giorno 12/04/2017, giusto verbale redatto dalla Commissione di gara appositamente nominata dalla stazione appaltante;
- che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente all'Impresa _____ - per avere questa offerto un ribasso pari al _____%";
- che l'Impresa _____ ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi, Airgest S.p.A., ha concluso positivamente l'istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall'Impresa _____, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi, Airgest S.p.A., ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi all'Impresa stessa;
- che l'Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della situazione in essere ai fini della sicurezza, come dichiarato nel certificato di avvenuto sopralluogo e dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura del servizio da erogare, e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare;
- che l'Appaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione di tali servizi;
- che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che l'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del presente Contratto, restando implicitamente inteso che le clausole ivi contenute nonché le norme contenute nella Lettera di invito ed in tutti gli atti ad essa allegati

o da essa richiamati sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dell'oggetto dell'appalto e che la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità;
- che AIRGEST, pertanto, intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed alle condizioni di seguito specificate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Con la stipula del presente contratto, l'Affidatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AIRGEST S.p.A. a prestare il servizio di esecuzione degli interventi di stampa, realizzazione, fornitura, trasporto, installazione e manutenzione (ivi compreso lo smontaggio) di impianti pubblicitari (stampe digitali), presso il sedime civile dell'aeroporto di Trapani – Birgi, nella misura richiesta dalla Committente ed in ogni caso **sino alla concorrenza dell'importo massimo di cui all'art. 3 del presente contratto**.
2. Airgest S.p.A. non assume alcuna responsabilità verso l'esecutore a seguito dell'eventuale chiusura al traffico aereo civile dell'aeroporto, ovvero della eventuale limitazione dell'attività aerea civile dell'aeroporto stesso.

ARTICOLO 2 – DURATA

1. Il presente contratto avrà la durata di **anni 3 (tre)** decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Nell'eventualità che alla scadenza del contratto siano ancora in corso le procedure di espletamento della nuova gara, il soggetto affidatario si obbliga a proseguire, alle medesime condizioni del precedente affidamento, il servizio di che trattasi per un periodo di durata non superiore a **6 (sei) mesi**, strettamente necessario e funzionale all'aggiudicazione in parola.
3. Alla scadenza naturale del contratto, ovvero in ogni altro caso di risoluzione anticipata del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Airgest S.p.A.
4. Non è richiesto, pertanto, alcun preavviso o notifica per la scadenza del contratto.
5. **È escluso il rinnovo tacito.**

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO PRESUNTO

1. L'importo contrattuale complessivo per l'espletamento del servizio, oggetto d'appalto, nella misura richiesta dalla Committente, è stato stimato, in via presuntiva ed in alcun modo vincolante per la stessa Committente, in €**,00** (dicansi euro/00) **IVA esclusa**, oltre ad € 3.943,88 (euro tremilanovecentoquarantatre/88) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, risultante **applicando** ai prezzi unitari, a base d'asta, delle singole voci di cui all'offerta economica (rif. All.to 2 "Offerta economica"), **la percentuale di ribasso offerta dall'Appaltatore e pari al _____% (..... per cento)** di cui all'offerta economica presentata (rif. All.to "Offerta economica"), allegata al presente contratto per farne parte integrale e sostanziale.
2. I prezzi indicati nell'offerta dell'Impresa s'intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, senza eccezione alcuna.
3. Il corrispettivo complessivo del servizio verrà quindi determinato dai prezzi offerti dall'Appaltatore, a seguito di applicazione del ribasso d'asta offerto e pari al _____%, alle effettive quantità richieste di volta in volta da Airgest in costanza di rapporto contrattuale, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno.
4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di ogni onere per forniture, assicurazioni di ogni specie, imballo, trasporto, consegna e tutto quant'altro occorre per dare il servizio compiuto, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che la Ditta appaltatrice dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti.
6. Nel corrispettivo è ricompreso anche il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.
7. **Il contratto è stipulato "a misura".**

ARTICOLO 4 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle spettanze dovute per i singoli incarichi esecutivi del servizio in parola, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di regolari fatture, ad avvenuta esecuzione del servizio, di volta in volta richiesto, ed a seguito di verifica di regolare esecuzione delle lavorazioni effettuate o dei servizi resi, e, dunque, solo a seguito di trasmissione da parte di AIRGEST del certificato di verifica di conformità, di periodo o straordinario, dei servizi resi, ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione dei servizi, in entrambi i casi relativi ai servizi effettivamente prestati e certificati nel mese/periodo di riferimento.
2. Le fatture, che verranno liquidate a sessanta (60) giorni dalla data fattura fine mese, dovranno essere dettagliate per attività svolte presso le aree ove i servizi, oggetto d'appalto, avranno esecuzione, e dovranno essere tali da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli da Airgest S.p.A., allegando tassativamente i dati necessari alla verifica dell'importo di fatturazione reso.
3. **Ciascuna fattura dovrà indicare gli estremi identificativi dell'installazione di ogni impianto pubblicitario richiesto.**
4. Ciascuna fattura, emessa dalla Ditta appaltatrice, dovrà riportare altresì il codice **CIG 6820179DBE** del presente appalto, essere intestata all'Airgest S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).
5. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
6. Airgest S.p.A., previo invio di comunicazione scritta diretta alla Ditta appaltatrice, avrà il diritto di compensare ex art. 1252 c.c., qualsiasi importo ad essa dovuto, per ogni e qualsivoglia rapporto intercorso e/o intercorrente tra le Parti, con gli importi da corrispondersi alla Ditta appaltatrice.
7. Sull'importo dei corrispettivi, spettante all'affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.

Servizio di esecuzione degli interventi di stampa, realizzazione, fornitura, trasporto, installazione e manutenzione di impianti pubblicitari presso l'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - Birgi" – CIG 6820179DBE

Modello C – Schema di contratto

Per accettazione Timbro e firma della Ditta _____

8. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. L'incaricato ha l'obbligo di coordinamento preventivo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Airgest S.p.A., circa la tempistica di effettuazione della consegna.
2. I servizi di cui al superiore art. 1 dovranno essere espletati, in ogni caso, secondo standard di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente, rimanendo a carico dell'Impresa tutte le attrezzature e i materiali, nessuno escluso, necessari per l'esecuzione delle suddette operazioni.
3. In particolare, le consegne devono effettuarsi nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, in località Birgi, territorio del Comune di Trapani, secondo le cadenze fissate di volta in volta dall'Airgest S.p.A., in base alle necessità. In particolare, le consegne saranno effettuate a seguito di ordini scritti, emessi dalla posizione aziendale abilitata, trasmessi a mezzo e-mail, entro il termine indicato dalla predetta comunicazione.
4. Termini diversi, per effetto di mutate esigenze dell'Airgest S.p.A., possono essere richiesti all'affidataria con adeguato preavviso, minimo di 1-2 (uno/due) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna richiesta. In casi eccezionali l'Airgest S.p.A. si riserva di richiedere consegne con tempi di preavviso ridotti rispetto alla previsione di cui sopra.
5. I termini di consegna s'intendono tassativi.
6. La loro inosservanza, oltre alle conseguenze di cui all'articolo 8, darà diritto al risarcimento del danno.
7. L'Impresa provvederà, a propria cura e spese, alla pulizia dell'area interessata dopo la consegna, con rimozione dei materiali di risulta.
8. Ad installazione avvenuta, lo stato del lavoro verrà accertato da un delegato del Committente alla presenza di un tecnico dell'Impresa.
9. L'incaricato ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni che le preposte figure del gestore e/o degli Enti di Stato vorranno attribuire per il mantenimento dell'operatività aeroportuale, senza nulla a pretendere.
10. L'incaricato ha l'obbligo di coordinamento preventivo e nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, con le figure Airgest preposte al mantenimento di adeguati livelli di servizio e di sicurezza dell'aeroporto, individuate a tal proposito dal gestore.

ARTICOLO 6 – ASSISTENZA TECNICA

1. Per l'intera durata del contratto, l'impresa s'impegna ad effettuare tutti gli interventi di installazione, assistenza tecnica, manutenzione e riparazione, nonché le sostituzioni di parti difettose che si rendano necessarie per assicurare il perfetto montaggio degli impianti pubblicitari.
2. Gli interventi effettuati in forza di dette obbligazioni non potranno dare luogo ad alcun addebito, nemmeno per oneri indiretti o riflessi o per diritti di chiamata, a carico dell'Amministrazione, salvo il caso in cui il malfunzionamento sia imputabile a colpa del Committente.
3. I suddetti interventi dovranno essere effettuati **entro 4 ore successive alla richiesta, a mezzo telefax, telefono o e-mail, del Committente.**
4. L'inosservanza del termine di cui al precedente comma, oltre alle conseguenze di cui all'articolo 8, darà diritto al risarcimento del danno.
5. L'installazione degli impianti dovrà avvenire recando il minore intralcio possibile all'utenza in transito presso l'aerostazione.

ARTICOLO 7 – VERIFICHE DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

1. Il responsabile unico del procedimento (in sigla RUP) controlla l'esecuzione del presente contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.).
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità "per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di affidamento".
3. La verifica della conformità, finalizzata all'accertamento della regolare esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, è svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) in presenza del RUP e dando avviso all'esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.
4. Il certificato di verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
5. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.), durante la vigenza contrattuale, potrà effettuare o disporre verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto, secondo la periodicità prevista nel presente Contratto in riferimento alla tempistica di fatturazione.
6. Il certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l'accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
7. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'esecutore anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali.
8. All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
9. Quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) rilascia il certificato di verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione.
10. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione, all'esito positivo della

verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

11. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

12. Nel caso di superamento del tempo limite per la conclusione dell'attività di verifica di conformità per cause imputabili alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

13. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

ARTICOLO 8 – PENALI

1. La mancata esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni indicate nel presente Contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all'Appaltatore, all'esito delle verifiche di conformità condotte in corso d'esecuzione del servizio, penalità variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.

2. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d'incontro, convocata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) - di cui verrà redatto processo verbale - ovvero entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

3. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Airgest S.p.A. procederà direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.

4. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall'Impresa evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.

5. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate.

6. L'Appaltatore è obbligato a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l'individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione di seguito rinvenibile:

❖ In caso di **inadempimento parziale / totale** delle prestazioni di cui ad una o più clausole del presente Contratto, e/o in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio, verrà applicata:

- per il ritardo da 1 a 5 giorni solari, una penale pari ad € 250,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 6 a 8 giorni solari, una penale pari ad € 400,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 9 a 11 giorni solari, una penale pari ad € 750,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 12 a 15 giorni solari, una penale pari ad € 1.000,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- qualora il ritardo superi i 20 giorni solari o comunque in caso di tre gravi inadempienze ad una o più clausole del presente Contratto, è prevista la risoluzione del Contratto, con diritto al risarcimento del maggior danno subito, oltre ai crediti maturati conseguenti all'applicazione di una o più delle penali sopra indicate.

❖ In caso di **ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati, rispetto agli impegni contrattualizzati**, verrà applicata una penale di:

- € 100,00= per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

❖ In caso di **mancata effettuazione, entro 4 ore successive alla richiesta, a mezzo telefax, telefono o e-mail, del Committente, di tutti gli interventi di installazione, assistenza tecnica, manutenzione e riparazione, nonché le sostituzioni di parti difettose che si rendano necessarie per assicurare il perfetto montaggio degli impianti pubblicitari**, verrà applicata una penale di:

- € 100,00= per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

❖ In caso di **impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti** a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di:

- € 1.000,00= episodio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ

1. In caso di plurime inadempienze riscontrate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.), in corso d'esecuzione, trova applicazione il **principio di cumulabilità** della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.), nel corso dell'incontro - convocato ai sensi del precedente art.7 del presente Contratto - per la verifica di conformità dei servizi resi, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del D.E.C., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa della relativa adozione.

2. Qualora l'Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, l'Airgest S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

8.2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

1. **L'importo recato da ciascuna fattura dovrà tenere già conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio**, condotte secondo la periodicità di cui al pertinente articolo del presente Contratto.

2. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile relativo al servizio fornito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In alternativa, Airgest S.p.A. provvederà ad incamerare direttamente le somme che matureranno a titolo di penale prelevandole dalla cauzione definitiva prestata.

3. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari.

4. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.

Servizio di esecuzione degli interventi di stampa, realizzazione, fornitura, trasporto, installazione e manutenzione di impianti pubblicitari presso l'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - Birgi" – CIG 6820179DBE

5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **tre gravi inadempienze**, nel corso dell'esecuzione del servizio, la Committente ha facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto per colpa dell'Affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6. Le Parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.
7. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Resta inteso che, ferma restando l'applicazione delle penali previste, la Committente si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

ARTICOLO 9 – REVOCA E RECESSO

1. La Società si riserva la facoltà di revocare il Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
 - ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
 - chiusura definitiva dello scalo all'esercizio della attività aerea civile;
 - in ogni altro caso di pubblico interesse.
2. La revoca del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi della revoca stessa. In tal caso, all'Affidatario spetterà il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
3. La Società si riserva, inoltre, la piena ed insindacabile facoltà di recedere dall'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto, in qualsiasi momento, in presenza di una giusta causa oggettiva.
4. Le Parti possono recedere anticipatamente dal Contratto previa comunicazione formale da inviare all'altra parte con anticipo di almeno 120 (centoventi) giorni.
5. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata a.r. o mediante PEC agli indirizzi di cui al successivo art. 30.1.
6. In tale caso, per le prestazioni regolarmente erogate verrà corrisposto l'importo contrattualmente previsto al termine del servizio stesso.

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE E DECADENZA

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.
2. AIRGEST ha la facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 - b) frode nell'esecuzione della fornitura e/o del servizio, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'incaricato;
 - c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura e/o del servizio;
 - e) esecuzione della fornitura e/o del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo dei requisiti etico – professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge a seguito di revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, rilasciate dalle competenti autorità amministrative e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento del servizio oggetto del presente Contratto;
 - f) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità della fornitura e/o del servizio;
 - g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, agli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, secondo i massimali previsti dal Contratto, del divieto di cessione del Contratto e cessione del credito;
 - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto a terzi;
 - i) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
 - j) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Airgest S.p.A.;
 - k) applicazione delle misure o delle condanne di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016;
 - l) sopravvenienza a carico dell'Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
3. Il Committente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 cc, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nei seguenti casi:
 - a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi di cui agli artt. 1, 5 e 6 del presente Contratto;
 - b) gravi e ripetute violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e di sicurezza riguardanti i lavoratori;
 - c) sospensione, anche parziale, delle prestazioni da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
 - d) irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;

- e) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal Contratto;
 - f) non rispondenza della fornitura e/o del servizio reso alle specifiche di Contratto e allo scopo dello stesso;
 - g) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..
4. In tutti i casi ove la risoluzione comporti una cessazione anticipata del presente Contratto, l'Incaricato, in tal caso, salva l'applicazione delle penali, non avrà nulla a che pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute alla data di cessazione anticipata del presente Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
5. Le somme a carico dell'Incaricato saranno compensate con eventuali crediti di quest'ultimo nei confronti della Committente.
6. AIRGEST, una volta comunicata all'Impresa la risoluzione del Contratto, ferma restando l'applicazione delle penali eventualmente maturate dall'Appaltatore, avrà la facoltà di affidare l'esecuzione della fornitura e/o del servizio a Terzi in danno dell'Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, anche mediante incameramento della cauzione definitiva di cui *infra*, da quest'ultimo prestata, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
7. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 del c.c..
8. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest'ultima all'altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell'ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.
9. Il Committente potrà dichiarare il Fornitore decaduto dai diritti derivanti dal presente Contratto nei seguenti casi:
- a) richiesta da parte dell'Incaricato di fallimento in proprio o di richiesta di ammissione ad altre procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate al Committente);
 - b) istanza di fallimento presentata da terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente al Committente;
 - c) qualora l'Incaricato venga sottoposto alle misure o alle condanne di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016;
 - d) inosservanza delle prescrizioni imposte dal regolamento di Scalo.

ARTICOLO 11 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'Impresa costituisce la cauzione definitiva, mediante **polizza assicurativa/bancaria della n., stipulata in data, dell'importo di Euro. (Euro) pari al - per cento dell'importo aggiudicato al netto dell'iva, del presente Contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (gg/mm/aa).**
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere per tutta la durata del servizio e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogata costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. L'Impresa dovrà rispondere in proprio di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare per causa della sua opera e del suo personale sia verso il committente che verso terzi, sollevando l'AIRGEST SPA da ogni responsabilità al riguardo.

2. Nel caso in cui, durante le lavorazioni, si verificano danneggiamenti alle strutture di proprietà dell'Airgest ovvero ai pannelli da installarsi, la ditta si impegna a sostituire integralmente le parti strutturali danneggiate, con oneri a proprio carico e senza nulla pretendere.
3. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto, nonché per danni che possano derivare a persone, cose (beni mobili ed immobili) e animali tanto proprie, quanto dell'AIRGEST o di Terzi ivi comprese le attrezzature di proprietà di Airgest S.p.A. impiegate per lo svolgimento del servizio e causati da cattivo uso o incuria del personale dell'Appaltatore ovvero in dipendenza e/o conseguenza del comportamento doloso o colposo, anche omissivo e/o negligente del personale dell'Appaltatore, sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.
4. L'Impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT-RCO), **con massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), per anno e per ciascun sinistro e senza limiti al numero dei sinistri e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto, giusta polizza assicurativa, stipulata con la compagnia di assicurazione, identificata con il n.**
5. La polizza assicurativa dovrà prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso di AIRGEST.
6. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, **l'Impresa si impegna a produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di AIRGEST, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).**
7. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
8. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
9. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
10. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
11. Tali polizze sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi, eventualmente, all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto (vedasi <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>).
12. In tal caso, il conducente deve essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento, con costi a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI PER ESECUZIONE DI LAVORAZIONI, FORNITURE E SERVIZI IN AREA AEROPORTUALE

1. L'accesso alle aree oggetto dei servizi in parola è soggetto alle vigenti prescrizioni normative, integralmente desumibili all'indirizzo <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>.
2. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.
3. I costi relativi al rilascio di pass, autorizzazioni, corso security, etc., sono a carico dell'Affidatario.
4. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei badge.

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e nazionali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. L'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne l'AIRGEST – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Affidatario nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi anzidetti e/o, comunque, agli obblighi di legge.
5. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all'Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto per le

prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, l'AIRGEST S.p.A., effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 15 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DELL'APPALTATORE

1. All'incaricato compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose (D.Lgs. n. 81/08).

2. L'appaltatore, in relazione alla natura dei rischi residui connessi alla tipologia del lavoro da espletare, si obbliga a assicurare la presenza sui posti di lavoro adeguati dispositivi di protezione, allo scopo di tutelare i lavoratori dai rischi inerenti la sicurezza o la salute, stabilendone le condizioni d'uso, vigilando sul loro utilizzo, obbligandosi nella loro manutenzione e fornendo ai lavoratori dettagliate istruzioni, nonché l'addestramento al loro corretto uso.

3. L'incaricato, a semplice richiesta di Airgest, dovrà essere in grado in ogni momento di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Airgest da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST S.p.A. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati gli interventi ed i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.

6. L'Appaltatore è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto dalla AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d'aggiornamento condotta tra Appaltatore e Committente.

7. È unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.

8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.

9. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.

10. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 16 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. L'Affidatario non può sospendere il servizio oggetto d'affidamento, in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce grave inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del Contratto di diritto ex art. 1456 c.c. per colpa dell'Affidatario stesso e la facoltà dell'AIRGEST S.p.A. oltre ad applicare le penali ivi indicate anche di procedere all'incameramento della cauzione definitiva e di affidare il servizio a Terzi in danno dell'Affidatario, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO

1. Per particolari esigenze dell'Appaltatore è ammesso il subappalto, previa necessaria autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle disposizioni di legge (art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) e della legislazione antimafia.

2. L'Appaltatore che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo con apposita dichiarazione.

3. Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'Affidatario non sarà sollevato dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 18 – INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO

1. Il Contratto non è trasferibile né cedibile in capo a terzi.

2. E' vietata la cessione anche parziale, sotto qualsiasi formula, del presente Contratto, al lume dell'art. 105, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016, fatti salvi i casi di cessione e affitto di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

3. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Airgest S.p.A. ad ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni, il presente Contratto si intende risolto di diritto con perdita del deposito cauzionale definitivo.

4. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

ARTICOLO 19 – ATTREZZATURE DI LAVORO E GESTIONE DEI MATERIALI TECNICI

1. L'Impresa, nell'ambito della propria organizzazione, dovrà dotarsi di tutte le risorse strumentali necessarie all'espletamento delle attività affidate. Tali risorse dovranno essere di adeguata consistenza quantitativa e conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. La loro consistenza non potrà comunque risultare, in nessun caso, inferiore a quanto necessario a garantire la regolarità e il corretto svolgimento del servizio affidato e necessario per adempiere compiutamente alle obbligazioni del presente Contratto.
3. Il servizio comprende, quindi, anche la fornitura di tutti i materiali, i mezzi d'opera ed attrezzature necessarie per il corretto adempimento dello stesso dei quali l'Appaltatore è il solo responsabile del relativo approvvigionamento.
4. I costi di approvvigionamento si intendono valutati e compensati nell'importo contrattuale e, pertanto, nulla è dovuto ulteriormente all'Appaltatore.
5. L'utilizzo delle attrezzature di lavoro non deve in alcun modo danneggiare i beni aeroportuali fissi e mobili.

ARTICOLO 20 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO 21 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e relative "Linee Guida" attuative emanate ed emanande dall'A.N.A.C., ivi comprese le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali, il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate dal predetto Codice degli Appalti Pubblici, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico (e relativa Tabella 1 allegata), il Piano di Sicurezza dell'aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani e tutta la normativa di settore e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).
2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme vigenti in materia e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.

ARTICOLO 22 – REGOLAMENTO DI SCALO

1. L'incaricato dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet www.airgest.it/airgest-regolamentodiscalo.asp e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", l'Airgest S.p.A. procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.
2. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo e di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt.7 e 8 D.lgs. 196/2003.
3. Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Airgest S.p.A., Franco Giudice, con sede in Aeroporto Civile di Trapani Birgi – 91020 Trapani.
4. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Società Airgest S.p.A., Ing. Giancarlo Guarrera
5. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ARTICOLO 24 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto e relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione. Tale obbligo non concerne i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio; b) che la stazione appaltante abbia espressamente autorizzato il Prestatore del servizio a divulgare a specifici soggetti.

Servizio di esecuzione degli interventi di stampa, realizzazione, fornitura, trasporto, installazione e manutenzione di impianti pubblicitari presso l'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - Birgi" – CIG 6820179DBE

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'Appaltatore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AIRGEST S.p.A., ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore debba citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare d'appalto.
5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dall'Appaltatore anche dopo la cessazione del rapporto con la Committente.
6. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, AIRGEST S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.
7. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal codice della privacy in materia di riservatezza.

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA – TRACCIABILITÀ

L'Impresa s'impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n. 187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO 8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136

1. L'inosservanza di quanto previsto al precedente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e produce ipso iure la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con L. 17/12/2010, n.217, nel caso in cui l'impresa, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. Rimane fermo l'obbligo dell'impresa di risarcire tutti i danni patiti dalla Committente in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.

ARTICOLO 27 – CLAUSOLA DI AUTOTUTELA

1. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del Contratto d'appalto, AIRGEST recederà in qualsiasi tempo dal Contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dal DLgs. 159/11, come modif. dal DLgs. 13 ottobre 2014, n. 153.
2. L'esistenza o sopravvivenza a carico dei soggetti interessati di provvedimenti di cui alla normativa "antimafia", in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
3. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di corruzione o concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
4. L'AIRGEST si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

ARTICOLO 28 – CODICE ETICO E OSSERVANZA DEL MOGC EX DLGS. N. 231/2001 E S.M.I.

1. Con la sottoscrizione della presente, l'affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/airgest-mog231-codice-etico.asp> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.
2. L'Appaltatore è consapevole che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico e Modello legittimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.
3. Ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal predetto Codice Etico e Modello, per quanto di propria competenza, nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, ivi contenute, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni.

ARTICOLO 29 – SPESE – IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, compresa la registrazione del presente atto, sono a totale carico dell'Appaltatore, che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, d'importo pari ad **euro 1.576,60 (importo ivato)**, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (rif. art. 5 comma 2 del Decreto MIT relativo alla "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50").

ARTICOLO 30 – VARIE

1. Comunicazioni. Ove non diversamente disposto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate al domicilio di seguito indicato, eletto dalle Parti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto:

Servizio di esecuzione degli interventi di stampa, realizzazione, fornitura, trasporto, installazione e manutenzione di impianti pubblicitari presso l'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - Birgi" – CIG 6820179DBE

Modello C – Schema di contratto

Per accettazione Timbro e firma della Ditta _____

-, con sede in Via, n. - - (.....) – PEC:
- AIRGEST S.p.A., c/o l'Aeroporto Civile di Trapani Birgi, C.da Birgi - 91020 Trapani (TP) – PEC: protocollo@pec.airgest.it.

Ciascuna delle Parti potrà modificare una o più volte il domicilio eletto comunicando la variazione all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC) quale condizione di opponibilità del mutamento di domicilio: la variazione del domicilio avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta lettera dalla Parte a cui sia destinata o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione di variazione del domicilio.

2. Intestazioni. Le intestazioni degli articoli, dei paragrafi e degli allegati hanno soltanto finalità di riferimento e di facilitazione e non hanno rilevanza ai fini dell'interpretazione del Contratto.

3. Relazioni tra le Parti. Il presente Contratto non crea alcun rapporto fiduciario, di lavoro, di associazione, di società di fatto o di altra natura tra le Parti. Nessuna delle parti si impegna, in virtù di questo Contratto o altrimenti, a farsi carico di qualsiasi obbligo dell'altra, sia normativo che contrattuale, o ad assumere responsabilità per gli affari o l'attività di questa.

4. Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Contratto, ciascuna Parte ha il diritto e l'obbligo esclusivo di sovrintendere, gestire, dirigere, acquisire, eseguire o fare eseguire tutto quanto deve essere eseguito da tale Parte nell'ambito del presente Contratto.

5. Invalidità parziale. Qualora una clausola del presente Contratto venisse dichiarata invalida, entrambe le Parti saranno sollevate da tutti gli obblighi derivanti da tale clausola, ma soltanto per la parte in cui tale clausola sia stata dichiarata invalida. Il presente Contratto si considererà automaticamente emendato nel modo necessario per rendere tale clausola valida ed efficace, mantenendone per quanto possibile la finalità.

6. Rinuncia. Nessun ritardo od omissione di una delle Parti nell'esercitare qualsiasi diritto o facoltà pregiudicherà tale diritto o facoltà o sarà inteso come una rinuncia. La rinuncia di una delle Parti – in forma scritta per la prova – ad un adempimento dell'altra o a far valere una qualsiasi diritto non sarà interpretata come rinuncia a far valere successive violazioni di altri obblighi contrattuali.

ARTICOLO 31 – ELEZIONE DEL DOMICILIO - FORO COMPETENTE

L'Impresa aggiudicataria dichiara di eleggere e mantenere il proprio domicilio speciale in Trapani, presso la AIRGEST, Aeroporto di Trapani.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o inefficacia del presente contratto o all'applicazione delle penali previste sarà competente in via esclusiva il Foro di Trapani.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giancarlo Guarrera.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è _____.

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trapani, li ___/___/_____

AIRGEST S.p.A.
Il Presidente
Franco Giudice

L'APPALTATORE
Il legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti, con la specifica sottoscrizione qui di seguito apposta, approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bis, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

AIRGEST S.p.A.
Il Presidente
Franco Giudice

L'APPALTATORE
Il legale rappresentante

Allegati:

- A/1 Scheda di Offerta Economica
- A/2 Cauzione Definitiva
- A/3 Polizza Assicurativa RCT/RCO
- A/4 Pianta Piano Primo e Piano Terra del Terminal
- A/5 DUVRI

Servizio di esecuzione degli interventi di stampa, realizzazione, fornitura, trasporto, installazione e manutenzione di impianti pubblicitari presso l'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - Birgi" – CIG 6820179DBE

Modello C – Schema di contratto
Per accettazione Timbro e firma della Ditta _____